

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

	RICORSO EX ART. 414 C.P.C.	
	CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E	
	ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.	
	nell'interesse della sig.ra Rosanna Virgilia nata a Patti il 20.12.1989	
	c.f. VRGRNN89T60G377W ed ivi residente in via Luca della	
	Robbia n. 63 , rappresentata e difesa, per procura in calce rilasciata su	
	foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Alessio	
	Papa (C.F. PPALSS79S15F158L) – che dichiara di voler ricevere le	
	comunicazioni e gli avvisi di cui al presente giudizio al n. fax 090/671520	
	e/o alla mail avvalessiopapa@pec.giuffre.it – ed elettivamente domiciliati	
	presso il suo studio in Messina, via del Vespro n. 57	
	CONTRO	
	- MINISTERO DELLA ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA , in persona del	
	legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in	
	Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura	
	dello Stato di Messina;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA , in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello	
	Stato di Messina;	
	- UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA ,	
	in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege	
	presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;	
	E NEI CONFRONTI	
	di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli	

istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le

supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la
ricorrente risulta attualmente iscritta, attualmente efficaci che, in caso di
accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e
nel punteggio dalla ricorrente.

PREMESSO

- La ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria
meccanica (classe LM-33) in data 26.11.2013 presso l'Università degli
Studi di Catania con valutazione 110 (v. doc. all.) idonea all'insegnamento
per le classi di concorso A – 20 (Fisica), A – 26 (Matematica), A - 032
(scienze della geologia e della mineralogia), A - 036 (scienze e tecnologia
della logistica), A - 037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e
tecniche di rappresentazione grafica), A - 038 (scienze e tecnologie delle
costruzioni aeronautiche), A - 042 (scienze e tecnologie meccaniche), A -
047 (scienze matematiche applicate), A – 060 (tecnologia nella scuola
secondaria di i grado);

- In data 1.10.2019 la dott.ssa Virgilia ha conseguito i 24 crediti
formativi universitari nelle discipline antropo – psico - pedagogiche ed in
metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. all.), presso l'Università degli
studi di Messina, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le
successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art.
5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

- In data 30.5.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento
nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della
Provincia di Messina 2022/2023 e 2023/2024, Numero protocollo:

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7787494.30-05-2022, per le

	classi di concorso sopra elencate, indicando gli istituti Messinesi e	
	completando l'elencazione con quelli limitrofi (v. doc. all.);	
	- Infine, in data 14.08.2022 prot. n. M_pi.AOOPOLIS.REGISTRO	
	UFFICIALE.I.8815187.14-08-2022 (V.doc. all.), l'istante ha presentato	
	domanda di " <i>informatizzazione nomina delle supplenze</i> " relativa alle scelte	
	delle 150 sedi scolastiche facenti parte della provincia di Messina e	
	relative alle suindicate classi di concorso;	
	- L'amministrazione Statale con l'O.M. n. 112/22 (che richiama in toto la	
	precedente O.M. n.60/2020), nonché con la tabella di valutazione dei titoli	
	ivi allegata (A/3) " <i>tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali</i>	
	<i>di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria</i>	
	<i>di primo e secondo grado</i> " ha riconosciuto solo a coloro i quali sono in	
	possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema il diritto ad essere	
	inseriti nelle GPS prima fascia e così operando una inammissibile disparità	
	di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della	
	ricorrente, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a	
	tempo determinato;	
	La piattaforma online, infatti, non ha permesso alla Dott.ssa Virgilia,	
	nonostante il possesso della laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella	
	prima fascia delle GPS costringendola così a doversi declassare in seconda	
	fascia e ciò contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente;	
	- La ricorrente è stata quindi inserita nelle graduatorie di cui alle	
	citate classi di concorso seconda fascia GPS, come da allegate graduatorie	
	(v. doc. all.);	

Ciò premesso, la dott.ssa Rosanna Virgilia, come sopra rappresentata,

difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per

vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

2005/36/CE E 2013/55/UE.

La Direttiva CE 7.9.2005, n. 2005/36 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, all'art. 1, afferma il principio secondo cui l'interessato può

accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al

"possesso di determinate qualifiche professionali". Dette *"qualifiche*

professionali" sono definite dalla stessa Direttiva all'art. 3, lett. b), come

"le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di

competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza

professionale"; e, all'art. 11 lett. e), come *"un diploma attestante che il*

titolare ha completato un ciclo di studi postsecondari della durata di

almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso

un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro

istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con

successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi

post- secondari".

In altre parole laddove è stata conseguita una *"qualifica professionale"*, la

stessa è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante

(v. ancora l'art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36).

In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e

2013/55/UE, recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e

con il d.lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere

	subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un	
	titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore	
	possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria	
	2005/36/CE.	
	Le procedure definite " <i>abilitanti</i> " dallo Stato italiano non rientrano	
	nelle definizioni di " <i>qualifica professionale</i> " adottate dalla citata Direttiva	
	2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una	
	" <i>formazione regolamentata</i> " ma una mera procedura amministrativa	
	appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma	
	non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della	
	professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo	
	titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In	
	altri termini, il titolo non è altro che la " <i>qualifica professionale</i> " adottata	
	dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante	
	D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio	
	conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive	
	classi di concorso. In particolare con detto Decreto Ministeriale, ha	
	statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e	
	quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e	
	2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge	
	che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata,	
	ovvero di " <i>qualifica professionale</i> ".	
	Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei	
	liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si	

stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non

subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e del 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

Sul punto si richiama la sentenza n. 1285/2022 di codesto Tribunale, laddove afferma *"...è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per*

accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento

per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2 comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6 fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall'amministrazione resistente – nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia – appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento"

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 E DEL D.LGS. N. 59/2017 -- NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELLE ORDINANZE MINISTERIALI N.RI 60/2020 (PER IL BIENNIO 2020- 2022) E 112/2022 (PER IL BIENNIO 2022 – 2024) NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCONO VALORE ABILITANTE ALLA LAUREA E AI 24 CFU.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 /2020 (per il biennio 2020-2022) e l'O.M. n. 112/2022 (per il biennio 2022-24) - ordinanze identiche nel contenuto - si pongono in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla Legge 107/2015 c.d. "Buona Scuola" laddove, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsto e delineato

anche dal successivo D.Lgs. n. 59/2017.

In particolare, l'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 prevede nello	
specifico che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114,	
per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere	
alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del	
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come	
modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i	
candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione	
all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia,	
per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di	
secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di	
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con	
disabilità".	
In ossequio alla Legge delega, il D.Lgs n. 59/2017 ha individuato, quale	
titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti,	
l'abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ed, alternativamente, la	
laurea col conseguimento dei 24 crediti formativi universitari in specifiche	
materie psico-antro-pedagogiche, statuendo così la sostanziale	
equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea / 24 CFU.	
Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente	
quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti	
l'art. 5 statuisce quanto segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso	
relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a),	
il possesso congiunto di:	
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta	

formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o

equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione

del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati

CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e

tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei

crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:

pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;

antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

In altre parole, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a

tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti,

sostituisce il termine "abilitazione" con i 24 crediti formativi universitari, in

specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi

su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo

equipollente/equiparato).

Ovvero, equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei

docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS)

con i 24 CFU.

Di conseguenza i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU

sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella

prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere

dall'anno scolastico 2016/2017 pure "l'inserimento nelle graduatorie di

circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del

conseguimento del titolo di abilitazione". Dal combinato disposto di queste

	norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti	
	per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia	
	voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1,	
	comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori	
	scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio	
	(per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo	
	stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al	
	possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla	
	legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri	
	concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto	
	da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento	
	nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici	
	incarichi di supplenza.	
	E' palese, pertanto, che detta normativa di fonte secondaria (O.M. n.	
	60/20 e/o O.M. n.112/22) si pone in aperto contrasto con la normativa	
	primaria che ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU.	
	Non vi è dubbio che i concetti di "abilitazione" e di "idoneità	
	all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto	
	devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli	
	aspiranti docenti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo	
	unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli" stabiliti dal	
	vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5	
	del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in	
	un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie	

e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o

	idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non	
	tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre	
	abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a	
	confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della	
	relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una	
	illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.	
	Quanto sopra esposto è stato minuziosamente esaminato da	
	codesto Tribunale anche con recentissime ordinanze di accoglimento n.	
	18630 emessa in data 06.09.2022 Giudice Dott.ssa La Face nel	
	procedimento 3962/2022, ordinanza n. 18643/2022 emessa in data	
	06.09.2022 Giudice Dott.ssa La Face nel procedimento 3981/2022,	
	ordinanza 71/2022, emessa in data 25.08.2022 nel procedimento R.G.	
	n. 3220/2022 Dott.ssa Bonanzinga, ordinanza n. 17890 emessa in data	
	18.08.2022 nel procedimento R.G. n. 3366/2022 Dott.ssa Bellino,	
	ordinanza n. 17898 emessa in data 18.08.2022 nel procedimento R.G. n.	
	3399/2022 Dott.ssa Bellino, ordinanza n. 17555/2022 emessa in data	
	03.08.2022 dalla Dott.ssa Bellino nel procedimento R.G. n. 2193/2022,	
	ordinanza emessa in data 21.07.2022 dalla Dott.ssa Totaro nel	
	procedimento R.G. n. 3467/2022 e sentenza n. 721/22 del	
	05.04.2022 emessa dalla Dott.ssa L. Romeo ecc.	
	In particolare, si richiama, l'Ordinanza del 22.12.2020, Giudice	
	Dott.ssa Bellino che ha fornito un'attenta ed esaustiva interpretazione	
	normativa ivi effettuata.	
	Dalla stessa pronuncia - ordinanza Tribunale di Messina del	

22.12.2020 - emerge chiaramente che "In particolare, l'art. 3 della

suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è

costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il

<i>modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla</i>	
<i>domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia</i>	
<i>è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che</i>	
<i>presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia</i>	
<i>contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del</i>	
<i>comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per</i>	
<i>l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di</i>	
<i>inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella</i>	
<i>medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto</i>	
<i>comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... <u>Orbene,</u></i>	
<i><u>con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del</u></i>	
<i><u>diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere</u></i>	
<i><u>inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda</u></i>	
<i><u>fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e</u></i>	
<i><u>nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto'</u></i>	
<p>Sempre codesto On. Tribunale di Messina, con recente sentenza del</p>	
<p>17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga, ha riconosciuto ancora una</p>	
<p>volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu.</p>	
<p>Sempre il Tribunale di Messina, Dott.ssa Graziella Bellino, ha</p>	
<p>confermato il suddetto orientamento con sentenza n. 907/2022 del</p>	
<p>27/04/2022</p>	
<p>È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto</p>	
<p>contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle</p>	
<p>graduatorie d'Istituto essendo però stato declassato in terza fascia; è</p>	

evidente però come la stessa abbia pieno diritto ad essere inserito in

	seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione	
	normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.	
	Sul punto la Giurisprudenza è ormai unanime, infatti significative	
	pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore	
	abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento	
	che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo	
	all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo	
	ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal	
	legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega	
	(art. 1, comma 110 l. 107/2015).	
	Di recente si è espresso il Tribunale di Roma nella sentenza n.	
	2823/2019, pubbl. il 22/03/2019 (v. doc. all.) che ha affermato il valore	
	abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. La ricorrente, in	
	possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU vantava,	
	infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto	
	operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della	
	legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della	
	normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d.	
	abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento	
	che consentono di <i>"programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara</i>	
	<i>che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento</i>	
	<i>costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."</i> .	
	Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena, <i>"in conformità alla</i>	
	<i>legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso</i>	

congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24

	<i>CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente</i>	
	<i>esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione</i>	
	<i>all'insegnamento, è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai</i>	
	<i>laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore</i>	
	<i>abilitante o equiparato all'abilitazione'. (CFR. Ordinanza n. cronol.</i>	
	<i>2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata)</i>	
	<i>Anche il Tribunale di Parma, afferma "Questo Giudice ritiene di</i>	
	<i>aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della</i>	
	<i>giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di</i>	
	<i>parte ricorrente".</i>	
	<i>Il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso</i>	
	<i>congiunto laurea e 24 cfu, con cui si evidenzia che "il concetto di</i>	
	<i>abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e</i>	
	<i>SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori</i>	
	<i>disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo</i>	
	<i>accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini</i>	
	<i>dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di</i>	
	<i>circolo e di istituto"(ex multis v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale</i>	
	<i>Salerno).</i>	
	<i>In tutti i sopracitati casi e in molti altri ancora la laurea</i>	
	<i>congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione</i>	
	<i>all'insegnamento.</i>	
	<i>Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al</i>	
	<i>candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore</i>	

delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore

costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È di tutta evidenza l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il

Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione

	sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche	
	dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti	
	abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di	
	abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima	
	fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.	
	ISTANZA CAUTELARE	
	Con riferimento alla sussistenza del " <i>fumus boni iuris</i> " ovvero del	
	diritto vantato dalla ricorrente ad essere inserita nelle GPS di I° fascia ed	
	in II° fascia delle graduatorie di istituto, si ribadisce come lo stesso risulti	
	documentamene provato ed emerga dalla normativa vigente.	
	Per quanto concerne il " <i>periculum in mora</i> ", il mancato accoglimento della	
	presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio	
	determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i	
	tempi del giudizio ordinario.	
	L'attuale esclusione della ricorrente dalla I fascia delle GPS della provincia	
	di Messina per la Scuola Secondaria di I e II grado, impedisce alla stessa	
	di essere chiamata per incarichi nelle seguenti classi di concorso:	
	A – 20 (Fisica), A – 26 (Matematica), A - 032 (scienze della geologia e	
	della mineralogia), A - 036 (scienze e tecnologia della logistica), A - 037	
	(scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di	
	rappresentazione grafica), A - 038 (scienze e tecnologie delle costruzioni	
	aeronautiche), A - 042 (scienze e tecnologie meccaniche), A -047	
	(scienze matematiche applicate), A – 060 (tecnologia nella scuola	
	secondaria di i grado); e così svolgere l'attività di insegnante per cui ha	

studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitata.

	Il mancato inserimento della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali di I	
	fascia per accedere alle supplenze conferite dall'Ambito territoriale di	
	Messina e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle	
	supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dallo stesso prescelte, ha	
	cagionato e sta cagionando alla stessa un grave danno non solo	
	economico, ma anche la perdita di opportunità di occupazione all'interno	
	della scuola statale, il depauperamento della professionalità, nonché la	
	perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, la permanenza	
	del medesimo in una situazione di precariato indefinito e/o di	
	disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della propria	
	professionalità, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo	
	determinato ed indeterminato, oltre ad incidere sulla qualità della vita	
	della docente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto come uno	
	dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione	
	di ricchezza materiale, ma anche mezzo di elevazione morale per la	
	persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e	
	spirituali.	
	Si ribadisce che la ricorrente si trova collocata ingiustamente in II° fascia	
	delle GPS e, quindi, in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella	
	cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli	
	posseduti.	
	In conclusione, il <i>periculum in mora</i> risulta <i>in re ipsa</i> perché il trascorrere	
	del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da	
	rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.	

Ciò esporrebbe l'aspirante docente al concreto rischio di non conseguire il

	bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né	
	addirittura in relazione al successivo, poiché l'eventuale giudizio di merito	
	certamente non si concluderà entro l'anno 2022 (con conseguente perdita	
	di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il	
	rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).	
	Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura	
	"irreparabile", la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente,	
	costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per	
	equivalente, con conseguente inevitabile stress psicofisico e rilevanti	
	esborsi	
	economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.	
	Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame,	
	sussistono entrambi i presupposti di legge, " <i>fumus boni iuris</i> " e	
	" <i>periculum in mora</i> ", per concedere un provvedimento di urgenza in corso	
	di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 quarter c.p.c.	
	Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa	
	ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso	
	CHIEDE	
	All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi,	
	rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti	
	domande e	
	CONCLUSIONI	
	1) In via cautelare: accertato il <i>fumus boni juris</i> riguardo alla domanda	
	della ricorrente dott.ssa Virginia Rosanna al riconoscimento di un titolo	

con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto

	del titolo Accademico e 24 CFU (e previa disapplicazione dell'ordinanza n.	
	60/2020 e dell'ordinanza 112/22 dei successivi decreti ministeriali in	
	quanto illegittimi) per le motivazioni indicate in premessa, nonché il	
	<i>periculum in mora</i> , ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e	
	della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle	
	sue articolazioni territoriali, ognuno secondo le rispettive competenze di	
	inserire la dott.ssa Virgilia Rosanna nella prima fascia delle graduatorie	
	provinciali supplente, personale docente, per le classi concorsuali A – 20	
	(Fisica), A – 26 (Matematica), A - 032 (scienze della geologia e della	
	mineralogia), A - 036 (scienze e tecnologia della logistica), A - 037	
	(scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di	
	rappresentazione grafica), A - 038 (scienze e tecnologie delle costruzioni	
	aeronautiche), A - 042 (scienze e tecnologie meccaniche), A -047	
	(scienze matematiche applicate), A – 060 (tecnologia nella scuola	
	secondaria di i grado) prov. di Messina, con posizione spettante in base al	
	punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;	
	3) NEL MERITO: Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone	
	di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto	
	del ti-tolo Accademico e 24 CFU e quindi disapplicare l'ordinanza n.	
	60/2020 e l'ordinanza 112/22 del Ministero nella parte in cui non	
	riconosce tale valore abilitante per quanto sopra esposto e ciò per le classi	
	di concorso A – 20 (Fisica), A – 26 (Matematica), A - 032 (scienze della	
	geologia e della mineralogia), A - 036 (scienze e tecnologia della	
	logistica), A - 037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e	

tecniche di rappresentazione grafica), A - 038 (scienze e tecnologie delle

	costruzioni aeronautiche), A - 042 (scienze e tecnologie meccaniche), A -	
	047 (scienze matematiche applicate), A - 060 (tecnologia nella scuola	
	secondaria di I grado);	
	4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la dott.ssa	
	Rosanna Virgilia nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente,	
	personale docente, per le classi di concorso sopra dette, prov. di	
	Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella	
	seconda fascia delle graduatorie d'istituto.	
	5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello	
	scrivente legale che si dichiara antistatario.	
	ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI	
	NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.	
	Tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati - costituiti da tutti i	
	docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed	
	iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le	
	supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la	
	ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia e in II	
	fascia della GPS per le classi di concorso:	
	A - 20 (Fisica); A - 26 (Matematica); A - 032 (scienze della geologia e	
	della mineralogia); A - 036 (scienze e tecnologia della logistica); A - 037	
	(scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di	
	rappresentazione grafica); A - 038 (scienze e tecnologie delle costruzioni	
	aeronautiche); A - 042 (scienze e tecnologie meccaniche); A -047	
	(scienze matematiche applicate); A - 060 (tecnologia nella scuola	

secondaria di i grado);

	valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, che in caso di accoglimento	
	del presente ricorso sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio	
	dalla ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto	
	gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli	
	eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare	
	tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque	
	determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente	
	procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe	
	con la naturale speditezza del rito del lavoro;	
	Che il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la	
	notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la	
	pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari	
	esigenze di celerità;	
	Nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito	
	internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è	
	www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it , nonché l'Ufficio	
	Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la	
	Sicilia, negli appositi siti internet.	
	Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore	
	CHIEDE	
	All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario,	
	la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo	
	ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito	
	Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.	

